

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 1999

che modifica per la seconda volta la decisione 1999/507/CE della Commissione relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

*[notificata con il numero C(1999) 4249]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/6/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) con la decisione 1999/507/CE ⁽³⁾ la Commissione ha adottato misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia con riguardo, rispettivamente, alla malattia di Nipah e alla malattia di Hendra, prevedendo tra l'altro prove di laboratorio per cani e gatti destinati all'importazione nella Comunità;
- (2) in mancanza di procedure riconosciute a livello internazionale per la ricerca della malattia di Nipah, i requisiti relativi alle analisi da eseguire su cani e gatti sono stati stabiliti conformemente alla notifica ufficiale dei servizi veterinari della Malaysia all'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) del 28 maggio 1999;
- (3) con lettera dell'11 ottobre 1999 i servizi veterinari della Malaysia hanno ufficialmente informato la Commissione che il prescritto saggio ELISA di cattura delle IgM non può essere eseguito e che il saggio ELISA di cattura delle IgG è considerato analisi adeguata;
- (4) pertanto, i cani e gatti destinati all'importazione negli Stati membri in provenienza dalla Malaysia non possono essere oggetto di certificazione conforme alla normativa comunitaria da parte dei servizi veterinari della Malaysia;

- (5) occorre modificare i requisiti relativi alle analisi da eseguire su cani e gatti importati dalla Malaysia per consentire l'uso di un metodo diagnostico convalidati per la ricerca di anticorpi del virus Nipah;
- (6) a fini di chiarezza occorre prevedere disposizioni che consentano il transito di cani e gatti attraverso gli aeroporti internazionali della Malaysia;
- (7) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 1999/507/CE della Commissione è modificato nel modo seguente:

- 1) Al paragrafo 2, terzo trattino i termini «IgM e» sono soppressi.
- 2) È aggiunto il seguente terzo paragrafo:
«3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a cani e gatti in transito, purché essi rimangano entro il perimetro di un aeroporto internazionale.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 66.